D.g.r. 4 febbraio 2019 - n. XI/1221
Rinnovo dei componenti del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio e approvazione delle modalità di funzionamento di cui all'art. 5, comma 10, della l.r. 8 luglio 2015 n. 19

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. XI/64 il 10 luglio 2018;

Premesso che la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19, «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» ha riconosciuto, in attuazione dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, della legge 56 /2014 e dell'art. 4 comma 3, dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, la specificità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali;

Visto in particolare l'art. 5, comma 10, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19, che ha istituito il Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, con funzioni consultive, di raccordo e di concertazione per l'attuazione di forme particolari di autonomia per la Provincia di Sondrio, composto da tre rappresentanti della Regione e tre rappresentanti della medesima Provincia, senza oneri a carico della finanza pubblica;

Preso atto che l'articolo suddetto attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio;

Vista la d.g.r. n. X/4213 del 23 ottobre 2015 avente ad oggetto «Modalità di funzionamento del Comitato Paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, di cui all'art.5, comma 10, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19»;

Ritenuto di stabilire nuove modalità di funzionamento del Comitato Paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio per l'XI legislatura, approvando il documento Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'allegato A della d.g.r. n. X/4213;

Dato atto pertanto che il Comitato risulta composto da tre rappresentanti nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, e da tre rappresentanti nominati dalla Provincia di Sondrio;

Dato atto, altresì, che il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, composta da sei componenti di cui tre appartenenti ai ruoli della Giunta regionale o degli enti del sistema regionale e tre indicati dalla Provincia di Sondrio;

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina dei tre rappresentanti regionali componenti del Comitato paritetico;

Vista la comunicazione del 1° febbraio 2019 del Presidente della Provincia di Sondrio, protocollo n. A1.2019.0027946, con la quale viene trasmesso il decreto presidenziale n. 1 del 1° febbraio 2019 di nomina dei tre rappresentanti della Provincia;

Ritenuto di demandare, su delega del Segretario generale della Presidenza, ad apposito atto del Direttore Generale della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni la nomina dei tre componenti della segreteria tecnica appartenenti ai ruoli della Giunta regionale o degli enti del sistema regionale, nonché l'acquisizione dei nominativi indicati dalla Provincia di Sondrio e la costituzione della Segreteria tecnica;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce le modalità di funzionamento del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, di cui all'articolo 5, comma 10, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, che sostituisce l'allegato A della d.g.r. n. X/4213;

2. di nominare, su proposta del Presidente della Regione, quali rappresentanti della Regione Lombardia nel Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio:

- Massimo Sertori;
- Paola Brambilla;
- Gian Angelo Bravo;

3. di dare atto che il Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio risulta pertanto così composto:

- Massimo Sertori;
- Paola Brambilla;
- Gian Angelo Bravo;
- Elio Moretti;
- Daniela Parolo;
- Maria Lisa Stoppani;

4. di demandare, su delega del Segretario generale della Presidenza, ad apposito atto del Direttore Generale della Direzione generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni la nomina dei tre componenti della Segreteria Tecnica appartenenti ai ruoli della Giunta regionale o degli enti del sistema regionale e la costituzione della stessa Segreteria, acquisiti i nominativi indicati dalla Provincia di Sondrio;

5. di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico della finanza pubblica;

6. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Sondrio;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

ALLEGATO A)

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO PER LA SPECIFICITA' DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, DI CUI ALL'ATICOLO 5, COMMA 10, DELLA L.R. 8 LUGLIO 2015, N. 19.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente documento definisce le modalità di funzionamento del Comitato paritetico di cui all'art. 5, comma 10, della legge regionale 8 luglio 2015 – n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", a cui sono demandate le funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia per la Provincia di Sondrio.

ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE

Il Comitato paritetico è composto da tre rappresentanti nominati dalla Giunta regionale e da tre rappresentanti nominati dalla provincia di Sondrio.

Il Comitato paritetico (di seguito "Comitato") di cui all'art.1 rinnova i propri componenti all'inizio di ogni legislatura ed opera per la durata della stessa.

Il comitato, nella prima seduta di insediamento, individua tra i suoi componenti un Coordinatore.

ARTICOLO 3 – ORGANIZZAZIONE

Le riunioni del Comitato si svolgono, di regola, presso gli uffici della Giunta regionale.

Il Comitato e il Coordinatore si avvalgono di una segreteria tecnica composta da sei componenti di cui tre appartenenti ai ruoli della Giunta regionale o degli enti del sistema regionale e tre indicati dalla Provincia di Sondrio.

La direzione generale Enti locali, montagna e piccoli comuni assicura il supporto operativo e cura i lavori della segreteria tecnica.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA'

Il Comitato è sede di confronto e di approfondimento di provvedimenti legislativi e amministrativi regionali rilevanti per il territorio provinciale e svolge funzioni

consultive, di raccordo e di concertazione per le finalità di cui all'art.5, comma 3 della l.r. n. 19/2015, anche promuovendo specifiche occasioni di ascolto e di confronto sul territorio provinciale con gli enti e i soggetti locali coinvolti dal processo di riordino delle funzioni.

Il Comitato rende il proprio parere obbligatorio ai sensi del comma 11 dell'art. 5 della l.r. n. 19/2015 sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento regionali precedentemente:

- all'attivazione dell'iniziativa legislativa (di norma mediante approvazione della relativa proposta da parte della Giunta regionale) da parte del Presidente della Regione;
- all'adozione della proposta regolamentare da parte della Giunta regionale, con contestuale richiesta di parere alla commissione consiliare.

Il parere del Comitato deve essere acquisito entro 10 giorni dalla data di trasmissione della proposta al Comitato medesimo; decorso inutilmente il termine, il parere s'intende espresso in senso positivo.

Affinché il Comitato possa pronunciarsi su un testo adeguatamente consolidato, la proposta di progetto di legge o di regolamento regionale è inviata allo stesso Comitato al termine dell'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali, anche a seguito dell'esame tecnico da parte del Comitato tecnico scientifico legislativo, nominato ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 20/2008.

Delle osservazioni o proposte espresse nel parere reso dal Comitato è dato conto nel provvedimento che approva o adotta la proposta legislativa o regolamentare regionale.

In caso di urgenza, le proposte di progetto di legge e di regolamento possono essere iscritte all'ordine del giorno della seduta della giunta regionale senza previa acquisizione del parere del Comitato. Nel provvedimento di approvazione o adozione della proposta deve darsi atto che il testo approvato o adottato viene immediatamente trasmesso al Comitato per l'espressione del parere di competenza. Il Comitato deve rendere il proprio parere alla Giunta entro i 10 giorni successivi alla data di approvazione o adozione della proposta normativa regionale e comunque non oltre l'avvio della trattazione della proposta nella Commissione competente per materia; decorso tale termine, il parere si intende favorevole. In ogni caso, nelle more della ricezione del parere del Comitato, la proposta normativa è inviata al Consiglio regionale. Il parere reso successivamente è tenuto in considerazione dalla Giunta ai fini dell'eventuale presentazione di emendamenti nel corso dell'iter consiliare delle proposte.

Il Comitato, anche sulla base del confronto con il territorio, elabora proposte e formula pareri utili per il conseguimento di forme particolari di autonomia per la Provincia di Sondrio; inoltre esprime pareri obbligatori su ogni iniziativa legislativa regionale e proposta di regolamento regionale con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio. I pareri sono resi (indipendentemente

dal fatto che vengano acquisiti prima o dopo l'approvazione o adozione delle proposte legislative o regolamentari regionali) con particolare riferimento al contenuto specifico degli articoli, compresi nel testo trasmesso e devono valorizzare la specificità della Provincia di Sondrio.

Il Comitato collabora con la Giunta regionale, in particolare, per:

a) l'attribuzione alla Provincia di Sondrio di funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'art.1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014;
b) l'individuazione delle funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da attribuire eventualmente alla Provincia di Sondrio;
c) la ricollocazione del personale interessato.

ARTICOLO 5 – FUNZIONAMENTO

Il Presidente della Giunta regionale provvede, a seguito della nomina dei componenti della Regione e Provincia di Sondrio, alla prima convocazione del Comitato e comunque in assenza del Coordinatore.

Il Comitato è convocato su iniziativa del Coordinatore il quale provvede alla predisposizione dell'ordine del giorno.

Il Comitato può essere convocato entro un termine non superiore a venti giorni, anche qualora ne facciano motivata richiesta almeno due componenti, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e la sede dell'incontro, oltre l'elenco dei punti all'ordine del giorno, deve essere recapitato con posta elettronica all'indirizzo di tutti i componenti almeno tre giorni prima dell'incontro.

Per la validità delle sedute devono essere presenti almeno quattro componenti.

Al fine di assicurare continuità operativa al Comitato, in caso di impedimento ciascun componente può delegare un sostituto.

La partecipazione al Comitato da parte dei componenti e loro eventuali sostituti, della segreteria tecnica e di ulteriori soggetti è, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 6 – PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI ULTERIORI SOGGETTI.

In relazione a specifiche e contingenti esigenze il Comitato ha facoltà di invitare alle sedute e di sentire chiunque ritenga utile per l'espletamento dei propri compiti.

ARTICOLO 7 – ESITI DELLE RIUNIONI

Le determinazioni del Comitato sono tempestivamente comunicate dal Coordinatore al Presidente della Regione e al Presidente della Provincia di Sondrio.

I lavori del Comitato e le determinazioni da questo espresse sono documentati dal verbale delle riunioni. La redazione del verbale è a cura della segreteria.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della riunione e riporta i motivi principali delle discussioni.

Gli interventi e le dichiarazioni sono indicati nel verbale e, su richiesta degli interessati, vengono riportati integralmente.

In mancanza di osservazioni il verbale della riunione si ritiene approvato senza votazione all'inizio della riunione successiva.